



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 07/02/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 9 gennaio 2013, n. 3

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 60 MW da realizzare in agro di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in loc. "Masseria Saporito Piccoli - Serro del Bosco - La Difesa" - proponente Ecoenergia Srl, sede legale in via Cardito, 5 - 83012 Cervinara (AV).

L'anno 2013 addì 9 del mese di gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (ai sensi del R.R. n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011), confermata dalla Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- La Società Ecoenergia Srl, con sede legale in via Cardito, 5, 83012 Cervinara (AV), in data 29 giugno 2007, agli atti con prot. 10778 del 2.07.2007, depositava presso l'allora Settore Ecologia, attuale Servizio, dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, istanza di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 12.04.1996 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 60 MW nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG);
- con nota prot. 1276 del 3.2.2010, l'Ufficio VIA, comunicando alla Società proponente ed al Comune di Rocchetta Sant'Antonio di aver smarrito la documentazione amministrativa relativa all'istanza di cui sopra, ne richiedeva copia, allegando allo scopo copia della relativa denuncia (prot. 13714 del 14.12.2009) inoltrata alla locale Stazione dei Carabinieri;
- con nota prot. 4896 del 1.4.2010, la Società riscontrava trasmettendo in duplice copia la ricevuta della nota di trasmissione del 29.06.2007, cui aggiungeva quelle di trasmissione ai Comuni interessati ed alla Provincia di Foggia, nonché l'intera documentazione tecnica già prodotta;
- l'Ufficio VIA, con nota prot. 5258 del 12.04.2010, precisando che la richiesta di cui alla nota del 3.2.2010, era riferita alla sola documentazione amministrativa e non invece a quella tecnica trasmessa, invitava nuovamente la Società proponente ad inoltrare la prefata documentazione amministrativa;
- con nota prot. 9475 del 13.07.2010, la Ecoenergia Srl riscontrava trasmettendo le note di trasmissione al Servizio Ecologia, ai Comuni interessati (Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Candela) ed alla Provincia di Foggia, le pubblicazioni su "il Mattino" e sul BURP n. 90 del 20.05.2010 relative all'avviso di deposito dello studio di impatto ambientale;

- l'Ufficio scrivente, con nota prot. 868 del 26.01.2012, invitava la Società proponente a fornire gli elaborati progettuali su supporto informatico per la loro pubblicazione sul portale ambientale della Regione Puglia;
- con nota 1664 del 24.02.2012, la Società Ecoenergia Srl trasmetteva la documentazione progettuale in formato digitale;
- il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche energetiche V.I.A. e V.A.S., con nota prot. 1618 del 23.02.2012, inoltrava alle Amministrazioni interessate richiesta dei pareri di competenza ai sensi della LR 11/2001 e ss.mm.ii e del DLgs 156/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con propria nota prot. n. 3846 del 30.03.2012, agli atti con prot. 3761 del 10.05.2012, rappresentando la mancanza di contenuto da parte di molte cartelle facenti parte della documentazione progettuale depositata e consultabile sul portale Ambientale della Regione Puglia, riservava le proprie valutazioni di merito al ricevimento della documentazione tecnica di progetto, comprensiva dei dati vettoriali georiferiti nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N, in copia conforme a quella depositata presso gli uffici di questo Servizio;
- con nota prot. 4004 del 18.05.2012, l'AdB richiedeva numerose integrazioni;
- in data 22 maggio 2012 si teneva la seduta del Comitato Reg.le di VIA, nell'ambito della quale lo stesso Comitato esprimeva il parere di competenza ai sensi dell'art. 2 c. 2 del R.R. n. 10/2011;
- con nota prot. n. 4497 del 8/06/2012, a seguito del sopra citato parere tecnico reso dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 22 maggio 2012, la Regione Puglia - Servizio Ecologia dava attuazione alle disposizioni dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., comunicando all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione veniva inoltrata anche a tutte le Amministrazioni già coinvolte per la richiesta dei pareri di competenza ai sensi della LR 11/2001 e ss.mm.ii e del DLgs 156/2006 e ss.mm.ii;
- la società Ecoenergia Srl trasmetteva una richiesta di proroga di n. 30 giorni rispetto ai n. 10 giorni concessi nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90, acquisita ai prott. nn. 4993 del 26.06.2012 (fax) e 5384 del 05.07.2012;
- con propria nota prot. 12181 del 25.06.2012, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. 5546 del 10.07.2012, la Sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste della Regione Puglia in riscontro alla nota trasmessa dal Servizio Ecologia prot. 1618 del 23.02.2012, reiterava di non avere competenze in materia ambientale, fatte salve quelle in materia forestale dovute con l'avvio del procedimento ai fini dell'Autorizzazione Unica ed invitava ad ogni buon fine la Società proponente a trasmettere corografia e planimetria di progetto onde verificare l'assoggettabilità delle opere proposte al vincolo idrogeologico;
- con nota prot. n. 5880 del 17.07.2012, l'Ufficio scrivente concedeva alla Ecoenergia Srl ulteriori n. 30 giorni rispetto alla tempistica indicata nel preavviso di rigetto ex art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Società Ecoenergia Srl, con nota agli atti prot. 5988 del 19.07.2012, trasmetteva allo scrivente Ufficio osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- in data 11 dicembre 2012, si teneva la seduta del Comitato regionale VIA, nell'ambito della quale lo stesso Comitato istruiva i contenuti delle osservazioni, di cui al punto precedente, fornendone riscontro e confermando le valutazioni e conclusioni già espresse nel precedente diniego parziale. Il parere definitivo, comprensivo della istruttoria delle controdeduzioni, veniva trasmesso alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con prot. 10591 del 19 dicembre 2012.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 22.05.2012 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente ha presentato le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere definitivo negativo reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta dell'11.12.2012, che, anch'esso allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 c. 1 della L.R N.11/2001 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato Regionale di VIA, reso nella seduta dell'11 dicembre 2012, allegato al presente atto quale parte integrante, parere negativo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in località "Masseria Saporito Piccoli - Serro del Bosco - La Difesa" - proposto dalla Società Ecoenergia Srl, con sede legale in via Cardito, 5 - 83012 Cervinara (AV);
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Reti ed Infrastrutture Energetiche, alla Provincia di Foggia, ai Comuni di Rocchetta Sant'Antonio, Candela, Sant'Agata di Puglia, alla Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
